



Comune di Pieve a Nievole

(Provincia di Pistoia)

Regolamento comunale per la concessione di incentivi per la rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto

Approvato con Deliberazione C.C. n. 5 del 23.01.2017

INDICE

Art. 1	Finalità ed obiettivi	pag. 3
Art. 2	Stanziamiento dell'incentivo	pag. 3
Art. 3	Soggetti beneficiari - Interventi ammissibili a incentivo	pag. 3
Art. 4	Modalità di accesso all'incentivo	pag. 4
Art. 5	Obblighi del richiedente	pag. 4
Art. 6	Presentazione delle domande e relativa documentazione	pag. 4
Art. 7	Esame delle domande ed ammissibilità	pag. 5
Art. 8	Assegnazione	pag. 5
Art. 9	Erogazione	pag. 6
Art.10	Ispezioni e controllo	pag. 6
Art.11	Decadenza	pag. 6
Art.12	Entrata in vigore	pag. 7

Art. 1 **Finalità ed obiettivi**

Il presente regolamento si prefigge lo scopo di promuovere il risanamento e la salvaguardia dell'ambiente e di garantire la tutela della salute pubblica incentivando la rimozione e lo smaltimento delle coperture contenenti cemento-amianto dai fabbricati utilizzati come abitazioni, box, autorimesse, locali accessori, tettoie, porticati, fabbricati per attività agricole, produttive, etc. e dei manufatti realizzati con tale materiale (cisterne, canne fumarie, etc.).

In particolare, questo documento ha come fine quello di regolamentare criteri e modalità di concessione di un incentivo economico, a fondo perduto, che vuole rappresentare la sensibilità e l'interesse dell'Amministrazione verso quanti rimuovono le coperture, materiali di componenti edilizi, manufatti e strutture costituiti da elementi contenenti amianto e, nello stesso tempo, contribuire in parte agli oneri di rimozione e smaltimento di tali materiali.

Art. 2 **Stanziamiento dell'incentivo**

L'Amministrazione può iscrivere annualmente, in sede di formazione del bilancio preventivo, una specifica disponibilità finanziaria da utilizzare per la concessione di incentivi attinenti la materia di cui al presente regolamento. Successivamente all'approvazione del Bilancio Previsionale annuale, l'Ufficio Ambiente provvederà a dare adeguata diffusione alla cittadinanza della possibilità di accedere a detti incentivi.

Gli incentivi saranno concessi fino ad esaurimento dei fondi stanziati, nel rispetto delle norme del presente regolamento e delle norme generali e locali in campo edilizio-urbanistico.

Art. 3 **Soggetti beneficiari - Interventi ammissibili a incentivo**

Possono accedere all'incentivo soggetti privati, persone fisiche o giuridiche, proprietari o titolari di diritti reali (usufrutto ect.) o personali di godimento (locazione ect.) di immobili e fabbricati ivi compresi i relativi annessi ubicati nel territorio del Comune di Pieve a Nievole.

L'incentivo verrà erogato a coloro che intendono effettuare rimozione e smaltimento di materiali di componenti edilizi, manufatti e strutture costituite da elementi contenenti amianto (pannelli ed isolanti, tubazioni, serbatoi, canne fumarie, lastre piane o ondulate per la copertura di edifici, ecc.).

Gli interventi di cui sopra devono essere conformi al D.M. 6 settembre 1994, alla deliberazione del Consiglio regionale della Regione Toscana n.102 del 8/04/1997 *"Piano di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto"*, ai provvedimenti ad essa collegati e comunque a tutte le disposizioni di legge in materia, anche in relazione agli obblighi in tema di trasporto mediante ditte abilitate e di smaltimento presso impianti autorizzati.

I soggetti possono accedere all'incentivo nei casi in cui la bonifica venga effettuata:

- **dal privato, tramite l'autorimozione:** il piano regionale della Toscana di cui alla Delibera C.R.T. n.102/97 ha previsto infatti che il proprietario possa rimuovere da solo i manufatti di cemento amianto di piccole dimensioni, ad esempio: cappe aspiranti, canne fumarie, cassonetti per il deposito di acqua, piccole superfici di coperture. In questo caso il lavoro di smaltimento il proprietario dovrà seguire tutte le indicazioni di cui al punto 9 della Delibera Consiglio Regionale Toscana 8 aprile 1997, n.102 *"Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto. Art.10 legge 27 marzo 1992, n.257 e D.P.R. 8 agosto 1994"* a cui si rimanda. Al termine della rimozione in proprio il proprietario deve richiedere l'intervento di una ditta iscritta all'albo degli smaltitori per l'amianto (CAT.10), per il ritiro del rifiuto ed il trasporto dello stesso in discarica. La ditta incaricata invia una notifica alla Az. USL di competenza in quanto comunque manipola l'amianto senza però eseguirne la rimozione.

- **interamente da una ditta specializzata** iscritta ai sensi della delibera 30/03/2004 dell'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (CAT.10). Il titolare della ditta che effettua l'intervento dovrà seguire tutte le indicazioni di cui alla Delibera Consiglio Regionale Toscana 8 aprile 1997, n.102 Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto. Art.10 legge 27 marzo 1992, n.257 e D.P.R. 8 agosto 1994. Al termine dei lavori rilascia un attestato di conformità al proprietario circa la corretta e conforme esecuzione dei lavori con allegati gli attestati di conferimento e smaltimento dei rifiuti contenenti amianto.

Una unità immobiliare o un fabbricato può essere oggetto esclusivamente di una singola domanda di incentivo.

Qualora l'immobile o fabbricato oggetto di rimozione sia parte di un condominio dovrà essere presentata richiesta sottoscritta da tutti i condomini o da parte dell'Amministratore di condominio.

La richiesta potrà riguardare soltanto interventi eseguiti successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Resta a carico del richiedente l'obbligo di acquisizione presso gli uffici competenti dei titoli abilitativi, edilizi ed urbanistici, eventualmente necessari per l'esecuzione dell'intervento.

Art. 4

Modalità di accesso all'incentivo

Per l'assegnazione dell'incentivo economico di cui al precedente art. 2 i soggetti interessati possono produrre specifica istanza al Comune di Pieve a Nievole utilizzando specifica modulistica che sarà messa a disposizione dall'Ufficio Ambiente.

Art. 5

Obblighi del richiedente

Il soggetto richiedente dovrà ottenere, qualora richiesto dalle vigenti norme urbanistico-edilizie e paesaggistico-ambientali, idoneo titolo abilitativo per eseguire gli interventi edilizi necessari alla rimozione e smaltimento dei materiali contenenti amianto.

Il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento dovrà essere presentato entro 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta comunicazione di ammissione all'incentivo.

E' fatta salva la possibilità di prorogare il termine in precedenza indicato sulla base di motivate e dimostrate esigenze.

Le operazioni di rimozione di materiali edilizi contenenti amianto comportano la produzione di rifiuti speciali pericolosi, e dovranno essere eseguite nel rispetto delle normativa vigente in materia di rifiuti e nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza per i lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008.

Il richiedente dovrà far predisporre, prima dell'inizio dei lavori di rimozione dell'amianto, in caso di affidamento interamente a ditta specializzata, un piano di lavoro che preveda le misure necessarie per garantire sicurezza e salute dei lavoratori nonché protezione dell'ambiente esterno. Tale piano dovrà essere inviato al competente organo di vigilanza (Ufficio Az. USL) nel rispetto dei termini e dei disposti contenuti della normativa vigente in materia.

Il soggetto ammesso a incentivo dovrà realizzare ed ultimare gli interventi interessati dalla richiesta di incentivo, entro 6 mesi dal rilascio dei provvedimenti o dalla presentazione degli altri titoli abilitativi, o dalla comunicazione di ammissione all'incentivo se non dovuti.

E' fatta salva la possibilità di prorogare il termine in precedenza indicato sulla base di motivate e dimostrate esigenze.

Art. 6

Presentazione delle domande e relativa documentazione

Le domande dovranno essere indirizzate al Comune di Pieve a Nievole e dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- planimetria areofotogrammetrica e catastale individuante l'ubicazione dell'immobile su cui si interviene;
- descrizione del tipo di intervento di rimozione e smaltimento e del tipo di materiale contenente amianto, dimensioni, quantità e/o superficie dei manufatti edilizi e/o delle coperture da asportare;
- dichiarazione attestante la conformità dell'immobile oggetto dell'intervento alle normative urbanistiche-edilizie vigenti;
- documentazione fotografica rappresentativa del materiale e/o del manufatto da rimuovere e smaltire ed eventualmente da sostituire;
- preventivo di spesa della bonifica relativo alle spese per i lavori di rimozione e smaltimento di materiali contenente amianto oggetto del presente regolamento;
- dichiarazione attestante la proprietà/comproprietà dell'edificio. In caso di condominio, copia del verbale dell'assemblea condominiale approvante l'esecuzione dei lavori contenente l'elenco dei proprietari che costituiscono il condominio. Qualora l'istanza sia sottoscritta dall'amministratore condominiale, da uno dei condomini delegato o da legale rappresentante della proprietà, la domanda dovrà contenere idonea documentazione attestante la qualifica;
- dichiarazione del richiedente attestante, ai fini della rimozione e smaltimento dei materiali contenenti amianto, dell'obbligo del rispetto di tutte le procedure previste per tale scopo dalla normativa vigente;
- Dichiarazione di essere in regola con il pagamento delle imposte comunali e dei tributi comunali.

Sono esclusi dall'incentivo:

- gli immobili privi di legittimazione urbanistico-edilizia;
- i soggetti che al momento della presentazione dell'istanza avessero già realizzato gli interventi di rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto.

Art. 7

Esame delle domande ed ammissibilità

Le domande pervenute saranno oggetto di istruttoria da parte dell'Ufficio Ambiente al fine di verificare la corretta rispondenza dei requisiti previsti nel presente regolamento.

Sulle richieste pervenute, complete di tutti gli allegati sopra citati, l'Ufficio Ambiente si esprimerà formalmente entro un termine massimo di 30 giorni dalla data di presentazione, comunicando al soggetto richiedente l'ammissibilità o la non ammissibilità all'erogazione dell'incentivo. Le richieste incomplete potranno essere integrate dal soggetto richiedente entro 20 giorni dalla richiesta di integrazione pena l'esclusione dalla procedura.

Art. 8

Assegnazione

L'assegnazione dell'incentivo avverrà in ordine cronologico rispetto alle domande presentate al protocollo comunale, fino ad esaurimento del fondo stanziato dall'Amministrazione Comunale e nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento

L'incentivo assegnabile a ciascuna domanda ammonterà al 50% delle spese previste per la rimozione o lo smaltimento dell'amianto, come indicate dal richiedente, con un limite superiore di Euro 500,00 (Euro cinquecento/00), con divieto di suddivisione artificiosa dell'intervento di bonifica in più stralci.

L'esito della richiesta (sia in casi di riconoscimento di incentivo, sia in caso di mancato accoglimento) sarà comunicato formalmente al richiedente. In caso di accoglimento verranno comunicati l'ammissione e l'importo assegnato.

Art. 9 Erogazione

L'erogazione dell'incentivo a fondo perduto agli aventi diritto avverrà in un'unica soluzione a consuntivo dei lavori, previa acquisizione da parte degli uffici comunali competenti della documentazione attestante:

- comunicazione scritta di avvenuta ultimazione dei lavori;
- copia di fatture rilasciate dalle imprese affidatarie dell'intervento dalle quali si evincano le voci di costo, comprensive di IVA;
- documentazione fotografica attestante lo stato della copertura o dei materiali PRIMA e DOPO l'intervento di bonifica, stampata su idoneo supporto cartaceo con indicazione della data delle riprese fotografiche effettuate;
- copia del piano di lavoro predisposto per l'intervento, debitamente presentato alla Az. USL Toscana centro, zona Valdinievole, eccetto che per i casi di operazione in proprio in cui dovrà essere prodotta copia della comunicazione preventiva alla medesima Az. USL;
- copia del formulario di identificazione dei rifiuti firmato dalla discarica in cui è stato conferito, attestante l'avvenuto corretto smaltimento dei materiali contenenti amianto rimossi/smaltiti, con chiara indicazione dell'indirizzo del sito di origine, del peso e/o dei metri quadrati smaltiti;
- dichiarazione del proprietario attestante che nell'unità immobiliare o fabbricato non sono presenti altri manufatti in cemento-amianto ancora da bonificare.

Eventuali sopraggiunte variazioni in aumento del costo degli interventi di rimozione e smaltimento dei materiali contenenti amianto rispetto al preventivo presentato in sede di istanza non incideranno sull'ammontare dell'incentivo economico riconosciuto.

Eventuali variazioni in diminuzione del costo degli interventi di rimozione e smaltimento dei materiali contenenti amianto rispetto al preventivo presentato in sede di istanza implicheranno un riproporzionamento dell'incentivo da liquidare mantenendo i criteri di cui all'art. 8.

La documentazione di rendicontazione dovrà essere inoltrata entro due mesi dalla conclusione dei lavori. E' fatta salva la possibilità di prorogare il termine in precedenza indicato sulla base di motivate e dimostrate esigenze.

Art. 10 Ispezioni e controllo

L'ufficio Comunale competente potrà effettuare in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso immobili e relative pertinenze dei richiedenti al fine di effettuare tutte le verifiche di ufficio e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni rese dai beneficiari.

Art. 11 Decadenza

Il verificarsi di una delle fattispecie sotto indicata comporterà la decadenza dell'assegnazione dell'incentivo:

- fatti salvi i casi di attività libera che non incidano sugli aspetti paesaggistici, mancato ottenimento del provvedimento edilizio (permesso di costruire) o degli altri titoli abilitativi edilizi (SCIA ... altro) che riguardino gli interventi di rimozione dei materiali edilizi contenenti amianto;
- accertamento in sede di verifica dell'ufficio competente della produzione di falsa dichiarazione e/o falsa documentazione;
- accertamento d'esecuzione dei lavori in modo difforme dal progetto, dagli atti autorizzativi, dai piani di lavoro, delle modalità di rimozione e smaltimento dei rifiuti contenenti amianto indicate e/o prescritte;
- mancato rispetto delle procedure di rimozione e smaltimento previste Delibera Consiglio Regionale Toscana 8 aprile 1997, n.102 "Piano di protezione dell'ambiente, di

decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto. Art.10 legge 27 marzo 1992, n.257 e D.P.R. 8 agosto 1994”;

- mancato rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- mancata presentazione della documentazione di rendicontazione di cui all'art. 9 entro due mesi dalla conclusione dei lavori. E' fatta salva la possibilità di prorogare il termine in precedenza indicato sulla base di motivate e dimostrate esigenze;
- ogni altra fattispecie in contrasto con il presente regolamento.

Nel caso in cui si verifichi una delle fattispecie contemplate ai precedenti commi, il Responsabile di Settore provvederà, con apposito atto, a revocare l'incentivo economico al soggetto interessato.

Art. 12 **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.